

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) — (1994—1998)

(92/C 311/01)

COM(92) 407 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, il 18 dicembre 1989, ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, relativo all'aiuto economico alla Repubblica d'Ungheria e alla Repubblica Popolare di Polonia, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/91⁽²⁾, il quale prevede aiuti a sostegno del processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale in settori tra i quali figura la formazione;

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme strutturali e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

considerando che nell'ambito delle attuali misure di sostegno alle riforme economiche e sociali i paesi dell'Europa

centrale ed orientale hanno riconosciuto il ruolo preminente degli studi universitari e che essi hanno quindi dato precedenza allo sviluppo del settore universitario per una cooperazione con la Comunità europea;

considerando che la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno stipulato accordi di associazione⁽³⁾ con la Comunità, nei quali è affermato che il programma Tempus dovrà costituire la base per la cooperazione futura nel campo dell'istruzione e della formazione;

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore è presupposto a più stretti rapporti economici e culturali tra i popoli europei.

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria, nonché la cooperazione tra università ed industria sono serviti da base per sviluppare la cooperazione e la mobilità tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel campo dell'istruzione superiore e sviluppare contatti mutuamente utili per ambo le parti nel campo dell'istruzione e della formazione;

considerando che, con decisione 90/233/CEE⁽⁴⁾ modificata dalla decisione 92/240/CEE⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un Programma di mobilità transeuropea per studi universitari (Tempus) in una prospettiva quinquennale, per

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.⁽²⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10.⁽³⁾ Accordi europei, firmati il 16 dicembre 1991.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 43.

una fase iniziale pilota di quattro anni, decorrente dal 1° luglio 1990;

considerando che l'articolo 11 della decisione 90/233/CEE dispone che anteriormente al 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus dopo la fase pilota iniziale;

considerando che i risultati della valutazione del primo anno e mezzo della fase pilota, condotta in base al disposto del suddetto articolo 11, confermano il fatto che, per ciascun paese interessato, gli obiettivi di Tempus dovrebbero convergere sulle riforme a lungo termine dell'istruzione superiore oppure sulle necessità più immediate di ristrutturazione economica;

considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale hanno espresso opinione favorevole sul programma Tempus e che le medesime terranno conto dei risultati della valutazione nel corso della definizione delle priorità per l'assistenza Phare e nella definizione della particolare strategia e delle esigenze nell'ambito del programma Tempus;

considerando che il 15 luglio 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 ⁽¹⁾ relativo alla erogazione di assistenza tecnica alla riforma e al risanamento economico della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto della riforma e del risanamento dell'economia, e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche,

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere invitate a fornire assistenza per un efficace aiuto finanziario nel settore della formazione a livello di istruzione superiore;

considerando che il trattato non ha previsto, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Durata di Tempus II

La seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (nel prosieguo denominato programma Tempus II) è adottata con la presente decisione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nei regolamenti (CEE) n. 3906/89, e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma economica.

Articolo 3

Definizioni

Nel contesto del programma Tempus II:

- a) il termine «università» comprende tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;
- b) i termini «industria» e «impresa» sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori, nonché gli organismi di formazione privati delle istituzioni e organizzazioni summenzionate.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito delle riforme intraprese in campo economico e sociale, gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- a) favorire lo sviluppo strutturale per facilitare l'adattamento dell'istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, mediante la collaborazione e l'interazione con partner negli Stati membri della Comunità europea,

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

subordinatamente alle scelte stabilite da ogni paese eleggibile;

- b) contribuire a far fronte a particolari carenze di manodopera e di qualifica nel corso della riforma economica e
- c) promuovere scambi di giovani tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali.

Nella realizzazione degli obiettivi del programma Tempus II la Commissione farà in modo che venga rispettata la politica generale comunitaria relativa alla parità delle opportunità tra uomo e donna, nonché per i gruppi emarginati, quali i disabili. Si terrà conto, inoltre, della necessità di ottenere la massima partecipazione da parte di tutte le regioni della Comunità.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione attua il programma Tempus II conformemente alle strategie e alle scelte degli obiettivi nazionali messe a punto con le autorità competenti di ciascun paese partecipante, in base alle disposizioni dell'allegato e agli orientamenti particolareggiati che vengono adottati di anno in anno.

2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro, dei quali almeno uno proviene dagli ambienti accademici. Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4, e coordina il proprio lavoro con quello di altri comitati relativi allo stesso settore in cui opera il programma Tempus II;

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti concernenti:

- a) gli orientamenti generali che guidano il programma Tempus II;
- b) gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) i problemi dell'equilibrio generale del programma Tempus II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) questioni relative alle aree prioritarie su cui dirigere il sostegno;
- e) le modalità per la verifica e la valutazione del programma Tempus II.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente mettendola ai voti.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Cooperazione con i servizi del settore

1. La Commissione coopera con i servizi competenti nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'efficace attuazione del programma Tempus II e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali.

2. Inoltre, per l'attuazione del programma Tempus II la Commissione coopera strettamente con gli enti nazionali competenti designati da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Collegamento con altre azioni comunitarie

In conformità della procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, della procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, la Commissione provvede affinché il programma Tempus II sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 8

Coordinamento con azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con azioni intraprese da paesi extracomunitari oppure da università, imprese o altri istituti ed enti di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma Tempus II, inclusa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti del programma Tempus II.

2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- partecipazione ai progetti del programma Tempus II mediante il cofinanziamento;
- utilizzazione dei meccanismi del programma Tempus II per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;

- coordinamento del programma Tempus II con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- reciproco scambio di informazioni su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore,
- erogazione di fondi a livello nazionale per la partecipazione a Tempus II.

Articolo 9

Relazione annuale

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus II.

Articolo 10

Modalità di verifica e valutazione — Relazioni

La Commissione istituisce, in conformità della procedura dell'articolo 5, paragrafo 3 modalità per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma Tempus II, tenendo conto in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 4.

anteriormente al 30 aprile 1996, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus per il periodo successivo al 1° luglio 1998.

Entro il 30 giugno 1999 presenta una relazione finale.

ALLEGATO

Progetti europei comuni

1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni tra università e/o imprese appartenenti a paesi beneficiari potenziali e partner nella Comunità.

I progetti europei comuni interessano per quanto possibile almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università o impresa) di un altro Stato membro.

Tali progetti possono essere abbinati, se del caso, alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività di natura diversa, a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:
 - i) azioni di cooperazione in materia di istruzione e formazione, in particolare aggiornamento e revisione dei programmi di studio, sviluppo della capacità da parte delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza;
 - ii) riforma e sviluppo delle strutture dell'istruzione superiore, in particolare tramite la ristrutturazione degli istituti di istruzione superiore esistenti, la trasformazione degli impianti e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle istanze della pubblica istruzione;
 - iii) stimolo della cooperazione tra università e industria nei paesi beneficiari potenziali sviluppando la capacità delle università a collaborare con l'industria e azioni di formazione realizzate in collaborazione tra università e industria;
 - iv) materiale necessario all'attuazione dei progetti europei comuni;
 - v) sviluppo della mobilità di studenti e personale nell'ambito dei progetti europei comuni;
 - vi) attività regionali che interessino almeno due paesi beneficiari potenziali;
 - vii) altre azioni rispondenti alle esigenze specifiche identificate dai paesi beneficiari potenziali.

3. *La mobilità nell'ambito dei progetti europei comuni*

Nell'ambito dei progetti europei comuni la Comunità darà sostegno alla mobilità di studenti e personale come appresso indicato:

- i) le borse di studio sono concesse agli studenti dei paesi beneficiari potenziali, fino al livello di dottorato compreso, che effettuano un periodo di studi nella Comunità e agli studenti della Comunità che effettuano un periodo di studi nei paesi beneficiari potenziali. Le borse di studio sono generalmente concesse per un periodo compreso tra tre mesi e un anno;
- ii) per gli studenti partecipanti ad un progetto europeo comune destinato precipuamente a favorire la mobilità, la precedenza sarà data agli studenti partecipanti a progetti nei quali il periodo di studio trascorso all'estero sarà riconosciuto integralmente dall'università di partenza dello studente;
- iii) docenti e personale amministrativo presso le università o formatori di imprese degli Stati membri che svolgono incarichi di insegnamento o formazione per periodi variabili da una settimana ad un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;
- iv) docenti e personale amministrativo presso università dei paesi beneficiari potenziali che intendono frequentare corsi di riqualificazione e aggiornamento nella Comunità;
- v) la formazione industriale o pratica, per periodi da un mese a un anno, riservata a docenti, formatori, studenti e neolaureati non ancora occupati dei paesi beneficiari potenziali che intendono effettuare un periodo di formazione pratica presso imprese della Comunità e viceversa;
- vi) Tutte le sovvenzioni volte a favorire la mobilità comprendono sostegni finanziari per la preparazione linguistica, ove necessario.

Borse individuali e attività complementari

1. La Comunità sosterrà inoltre borse di studio destinate a docenti, formatori, amministratori universitari, quadri superiori degli organici ministeriali, incaricati della programmazione della pubblica istruzione e altri esperti della formazione relativamente a svariate attività, tra cui in particolare:
 - i) brevi visite di durata compresa tra una settimana e due mesi in uno Stato membro o in un paese beneficiario potenziale, destinate a preparare progetti europei comuni, approntare materiale didattico, raccogliere e diffondere informazioni, scambiare consulenze specialistiche e accrescere la conoscenza reciproca degli ordinamenti degli studi e della formazione interessati;
 - ii) incarichi di insegnamento/formazione in università della Comunità e in paesi beneficiari potenziali per periodi compresi tra una settimana e un anno;
 - iii) periodi di tirocinio pratico presso imprese o organismi della pubblica istruzione dei paesi della Comunità o dei paesi beneficiari potenziali di durata compresa tra un mese e un anno;
 - iv) riqualificazione e aggiornamento nella Comunità del personale universitario dei paesi beneficiari potenziali, per periodi compresi tra una settimana e un anno.
2. Vengono concesse sovvenzioni atte a far sì che i paesi beneficiari potenziali possano partecipare ad attività svolte da associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.
3. Vengono erogati aiuti volti a facilitare i lavori di pubblicazione e altre attività di informazione di importanza immediata ai fini del sostegno dello sviluppo e del rinnovamento degli ordinamenti degli studi superiori dei paesi beneficiari potenziali.
4. Vengono sostenute le attività (in particolare assistenza tecnica, formazione e studi) atte a contribuire alla riforma e allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione superiore dei paesi beneficiari potenziali.
5. Vengono sostenuti i progetti che comportano attività giovanili, nonché scambi di giovani e di animatori giovanili tra Stati membri e paesi beneficiari potenziali.

Attività di appoggio

1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione, compreso il coordinamento delle operazioni di verifica.
 2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione del programma Tempus II.
-